

TRIBUNALE CIVILE DI TRAPANI

SEZIONE LAVORO

RICORSO

(con collegamenti ipertestuali agli allegati ex art. 4 del D.M. 55/2014 comma 1 bis)

Per il Sig. _____, C.F.: _____, nato _____ il
_____ ed ivi residente, _____, rappresentato e difeso **dall'Avv.**

Daniela Giovanna Romeo, C.F.: _____ del Foro di Marsala
con studio professionale in 91025 Marsala (TP), Corso Amendola n. 35, ed
elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del difensori, giusta
procura *ad litem* rilasciata in file separato che si allega al presente ricorso.

Si dichiara di voler ricevere le notificazioni e/o comunicazioni inerenti il
presente giudizio al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata:
avv.danielagiovannaromeo@pec.it.

- RICORRENTE -

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro-tempore*,
corrente in Roma Viale Trastevere n. 76/A domiciliato *ex lege* presso
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo - pec;
ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it

- RESISTENTE -

NONCHÉ

Ministero dell'Istruzione e del Merito – USR Sicilia, corrente in 90146
Palermo, Via G. Fattori n. 60 – pec: drsi@postacert.istruzione.it

- RESISTENTE -

Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ambito Territoriale di Trapani,
corrente in 91100 Trapani, Via Castellammare n. 14 – pec:
usptp@postacert.istruzione.it

- RESISTENTE -

E NEI CONFRONTI

di tutti i soggetti inseriti nella III Fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto
del personale A.T.A. per il triennio 2021/2024 della provincia di Trapani per i



profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico ai sensi del D.M. n. 50/2021 i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso

- CONTROINTERESSATI-

OGGETTO

Riconoscimento ed attribuzione, nelle Graduatorie Provinciali di Circolo e di Istituto di III Fascia del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per la provincia di Trapani relativamente ai profili di Assistente Amministrativo, di Assistente Tecnico e di Collaboratore Scolastico, del maggior e corretto punteggio per il servizio militare di leva obbligatorio espletato dal ricorrente.

PREMESSO IN FATTO

Il ricorrente – **Sig. Giampiero GRASSA** – presentava, su Istanze OnLine, [domanda di inserimento in III Fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto per la provincia di Trapani, per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e di Collaboratore Scolastico, per il triennio 2021/2022; 2022/2023 e 2023/2024, ai sensi dell'D.M. 50/2021 \(Doc. 01\);](#)

pubblicate le graduatorie al ricorrente non veniva attribuito il punteggio integrale di punti 0,5 mese o frazione superiore a 15 giorni ma solo punti 0,05 mese come servizio prestato in favore di altra pubblica amministrazione.

Sia nelle graduatorie che nei successivi decreti in rettifica, al ricorrente, pertanto, veniva assegnato un errato punteggio totale:

[PUNTI 13,22 per il profilo di Assistente Amministrativo \(doc. 06\);](#)

[PUNTI 12,22 per il profilo di Assistente Tecnico \(doc. 07\);](#)

[PUNTI 11,92 per il profilo di Collaboratore Scolastico \(doc. 08\),](#)

poiché non vi è stata data la possibilità di beneficiare del pieno punteggio maturato dallo svolgimento del servizio di leva obbligatorio svolto NON IN COSTANZA di nomina scolastica e successivamente al conseguimento del titolo in forza del quale il ricorrente ha chiesto l'inserimento nelle ridette Graduatorie per gli specifici profili messi a concorso, ossia il diploma professionale per tecnico delle Industrie Elettriche ed Elettroniche



conseguito nell'anno scolastico 1993/1994 presso l'Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato "E. Monteleone" di Trapani (doc. 02).

Difatti, _____ ha prestato **servizio di leva obbligatoria** _____
- quando era ancora in vigore l'obbligo di
leva, abolito con la legge n. 226/2004 – presso il
_____, come correttamente indicato nel [diploma/certificato di congedo
militare illimitato \(doc. 03\)](#).

[Con lettera di diffida spedita a mezzo pec del 30.12.2023](#) (doc. 04.1 – 04.4), inviata al Ministero oggi resistente e per esso anche all'Ufficio Scolastico Regionale - Ambito Territoriale della provincia di Trapani, l'odierno ricorrente chiedeva la valutazione, come servizio specifico, del servizio militare prestato non in costanza di nomina con il Ministero e, pertanto, l'attribuzione degli ulteriori punti maturati per lo svolgimento del ridetto, pari a 6 punti per anno di servizio di leva, in luogo del punteggio parziale di 0,60 punti annui assegnatigli, *giusta* tabella di valutazione dei titoli per le graduatorie provinciali succitate, ossia [l'Allegato al D.M. n. 50/2021 cit. \(doc. 05\)](#), e del decreto n. 9256/2021.

Tuttavia, nessun riscontro alla predetta è mai pervenuto da parte dei resistenti.

La mancata assegnazione del pieno punteggio di punti 6 (1 anno di servizio= 0,50 mese) e così, **in luogo di punti 0,60 complessivi effettivamente assegnato (= 0,05 mese)**, richiesto con la diffida sopra indicata, in violazione delle norme di cui si dirà nel prosieguo, comporta la lesione di diritti soggettivi facenti capo al ricorrente: privazione della possibilità di concreto avanzamento nelle graduatorie del triennio 2021/2024; privazione del riconoscimento delle annualità di servizio ai fini dell'anzianità e della ricostruzione della carriera; il riconoscimento di un punteggio utile ai fini dei successivi aggiornamenti delle graduatorie per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico.

Per tali motivi, il Sig. _____ adisce la Giustizia territorialmente competente affinché, previa disapplicazione dell'D.M. n. 50/2021 e del decreto n. 9256 del 18.03.2021 e di ogni altra normativa in



contrasto con il diritto del ricorrente, unitamente alle Graduatorie definitive di interesse approvate in quanto illegittime, venga accertato e dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento – con effetti definitivi - in forma piena e per intero del servizio militare svolto non in costanza di nomina scolastica, come servizio specifico e documentato - in ordine alla tipologia ed al periodo di svolgimento - nel presente atto ed alle conseguenziali statuizioni di cui meglio si dirà nel prosieguo per le seguenti ragioni

IN DIRITTO

Preliminarmente,

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

In via preliminare, sembrano opportune brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia, al fine paralizzare eventuali eccezioni di controparte. Sul punto deve, infatti, evidenziarsi che la giurisprudenza risulta oramai granitica nell'affermare che in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. n. 297/1994 e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi.

L'art. 63, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, "incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali". La circostanza che nel giudizio vengano in questione "atti amministrativi presupposti" non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario: il giudice procede, se li riconosce illegittimi, alla loro disapplicazione.

La giurisdizione ordinaria non si estende a tutte le vertenze inerenti al personale con rapporto contrattuale: ai sensi del comma 4 del citato art. 63, *"restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie*



in materia di procedure concorsuali per le assunzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”.

Da ultimo è intervenuta sulla questione della giurisdizione la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 25840/2016, ove, in materia, viene ribadito il doppio binario della giurisdizione.

In particolare, il punto 4.3 chiarisce che ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all’inserimento in graduatoria a esaurimento, occorre **avere riguardo al *petitum* sostanziale dedotto in giudizio**. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all’inserimento in una determinata graduatoria – consegue l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.

Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all’accertamento del diritto del singolo docente al collocamento (o al miglior collocamento – come nel caso di specie) in graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla fonte primaria (come nel caso di specie per come si dirà appresso in parte motiva del presente ricorso), eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che detto posizionamento in graduatoria potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

Dello stesso tenore anche la successiva Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 17123/2019.

Converge in senso conforme alla suindicata interpretazione, lo stesso D.M. 50/2021 il quale, all’art. 8, comma 4 così recita: “... *la graduatoria è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro*”.



La controversia di cui trattasi non inerisce a procedure concorsuali, bensì al corretto posizionamento in graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono disponibili.

Avuto riguardo al riconoscimento del diritto vantato dal ricorrente in virtù di norme di rango primario e con necessità di disapplicazione degli atti amministrativi contestati e contrastanti con le prime e, avuto riguardo, altresì, al *petitum* sostanziale, ossia all'accertamento del diritto del singolo al riconoscimento del giusto punteggio da assegnare al titolo posseduto (corretta valutazione preclusa dall'atto amministrativo che contrasta con la norma primaria e giammai all'annullamento di un atto amministrativo generale o di un regolamento ministeriale) alcun dubbio può residuare sulla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

SULLA COMPETENZA TERRITORIALE DEL GIUDICE DEL LAVORO ADITO

Ai fini della determinazione della competenza territoriale dell'Ill.mo Giudice del Lavoro adito e per contrastare eventuali speciose eccezioni sul punto, si precisa che il ricorrente, **Sig. Giampiero GRASSA**, all'atto del deposito del presente ricorso non presta attività lavorativa alle dipendenze del Ministero resistente ma che vi ha prestato attività lavorativa come Assistente Tecnico, giusta [contratto di assunzione in servizio del 17/11/2021 presso l'I.S.S. "S. Calvino – G.B. Amico" di Trapani \(doc. 09\)](#)

Nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile. Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, trova pacificamente applicazione il comma 5 dell'art. 413 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. n. 80/1998), per cui: "competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto".

Con l'art. 40 del D. Lgs. citato il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era



addetto al momento della cessazione del rapporto – per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello della sede di servizio – trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell’art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall’altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all’emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

Poiché in base all’art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l’individuazione dell’ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell’art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento della proposizione del ricorso. Per le superiori considerazioni, avuto riguardo alla circostanza che il ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del Ministero convenuto, nell’anno scolastico 2021/2022 in forza di citato contratto, in un istituto scolastico di Trapani, territorialmente competente è l’Ill.mo Giudice del Lavoro di Trapani oggi adito.

Nel merito

SULLA CORRETTA ESEGESI ED APPLICAZIONE DELL’ART. 485 C. 7 e DELL’ART. 569 C. 3 DECRETO LEGISLATIVO N. 297/1994, DELL’ART. 2050 COMMI 1 E 2 DEL D. LGS. N. 66/2010, DELL’ART. 52 COST. – CONSEQUENZIALE DISAPPLICAZIONE DEL D.M. N. 50/2021 NONCHE’ DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE APPROVATE IN QUANTO ILLEGITTIMI/E

Con la pubblicazione del D.M. n. 50/2021, il Ministero dell’Istruzione ha avviato e disciplinato le procedure per l’aggiornamento delle Graduatorie di Circolo e di Istituto III Fascia per le Supplenze relative al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per il triennio 2021/2024.

In punto di valutazione dei titoli di servizio, [l’Allegato A, punto A\) al D.M. n. 50/2021 \(doc. 05\)](#), testualmente recita: ***“Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.***



Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.

È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.

Cosicché, **avuto riguardo alle Tabelle dedicate all’attribuzione del punteggio per titoli di cultura e, per quanto di interesse, per i titoli di servizio** ([Punto B agli allegati A/1 – A/5: rispettivamente per i profili di A.A. e C.S.\) \(v. Doc. 05\)](#)), vengono assegnati punti 6 annui e 0,5 per ogni mese o frazione di esso superiore a 15 giorni, per il servizio militare prestato in costanza di rapporto di lavoro con il Ministero Istruzione e del Merito (al pari del servizio effettivo reso nella medesima qualifica); punti 0,6 annui e 0,05 per ogni mese o frazione di esso superiore a 15 giorni, per il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di lavoro con il Ministero Istruzione e del Merito (al pari dei servizi prestati alle dipendenze delle Amministrazioni statali o Enti Locali e nei patronati scolastici).

Pertanto, in forza del punto A) dell’Allegato A al D.M. n. 50/2021, il servizio di leva o per richiamo o il servizio civile equiparato al primo, viene valutato come servizio specifico e, dunque, con attribuzione di punteggio pari a 6 punti annui e 0,5 punto/mese o frazione di esso se superiore a giorni 15, **SOLO SE prestato successivamente al conseguimento del titolo idoneo all’inserimento nelle Graduatorie per ciascuno dei profili messi a concorso ed IN COSTANZA DI RAPPORTO DI IMPIEGO CON LA PUBBLICA ISTRUZIONE!**

Orbene, la norma regolamentare sopra indicata contrasta palesemente con la normativa di rango primario che disciplina la valutazione dei titoli di servizio resi in favore della pubblica amministrazione, ai fini della carriera, ed in particolare con quanto disposto dal D. Lgs n. 297/1994 e, per quanto di interesse, per il personale docente, dall’art. 485, comma 7. (dovendosi, invece fare riferimento all’art. 569, comma 3, per il personale non docente), **secondo cui, il periodo di servizio di leva o per richiamo o il**



servizio civile sostitutivo (oggi anche il servizio civile volontario a fronte dell'abolizione dell'obbligatorietà della leva con legge n. 226/2004), **è valido a tutti gli effetti** senza operare alcuna distinzione tra il servizio prestato in costanza di un rapporto di impiego scolastico o meno.

Ciò premesso, al fine di suffragare la fondatezza delle domande dell'odierno ricorrente, giova inquadrare la disciplina applicabile al caso di specie.

L'art. 52 comma 2 della Costituzione prevede che *"Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici"*

L'art. 485 comma 7 del D. Lgs. 297 del 1994 statuisce che per il personale docente *"il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"*. Per il personale ATA l'art. 569 co. 3 del D. Lgs. 297/94 prevede analogamente che *"Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"*.

L'art. 2050 del COM, riguardante la "valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici" dispone poi, al comma 1, che *"i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici"* e al comma 2 che *"ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro"*.

Sulla interpretazione delle predette disposizioni si è di recente pronunciata **la S.C. con la ordinanza n. 5679 del 2020**, cui integralmente si rinvia. La S.C. con la pronuncia cit. non ha ritenuto decisiva l'affermazione secondo cui l'art. 2050 riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento. Anche le graduatorie ad esaurimento (e per analogia le G.P.S. e le graduatorie di Circolo e di Istituto "G.I."), per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8



febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni *latu sensu* concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge.

La S.C. ha piuttosto ritenuto, da una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) **ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, co. 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.**

La S.C. ha quindi concluso che *“Il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "latu sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010” e che “l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit.”, sicché “il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.),*



dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie che nel tempo hanno disposto diversamente” (Cass. ord. n. 5679 del 2.3.2020 cit.).

In tal senso si colloca anche l’orientamento del **Consiglio di Stato** (Sezione Sesta) che, riferendosi alla categoria dei docenti, con Sentenze nn. 8213 e 8234/2019 del 2 dicembre 2019, confermata dalla più [recente Sentenza n. 266/2023](#) (Sezione Settima che si allega), quest’ultima relativa al personale A.T.A., ha così affermato: *“il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento...”* Infatti, l’art. 485, comma 7 del D. Lgs. 297/1994 cit. (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), come già detto, prevede che il servizio di leva è valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione.

Lungo questa linea interpretativa, altresì, si colloca anche la più recente **ordinanza della Corte di Cassazione n. 33151/2021** ove è stato confermato come *“anche in una logica complessiva di coerenza del sistema e di linearità rispetto al disposto dell’art. 52 Cost., il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev’essere valutato anche ai fini dell’accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni latu sensu concorsuali, aperte ad una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quale pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all’art. 2050 del d. lgs. n. 66 del 2010”¹.*

¹ Peraltro, con specifico riferimento alle graduatorie ATA, va precisato che di recente il **Consiglio di Stato nella sentenza n. 1720/2022 e nella successiva sentenza n.**



Questo orientamento è stato confermato, altresì, da concomitanti e successive sentenze della S.C. (Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 35380/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 34686/2021 ed 34687/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 15127/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 15467/ 2021; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 5679/2020), nonché del Consiglio di Stato (Sent. 7383/2022; Sent. n. 3286/2022; Sent. n. 1720/2022; Sent. n. 8213/2019; Sent n. 8234/2019; Sent n. 2151/2018; Ord. n. 6581/2021; Ord. n. 5408/2021; Ord. n. 4338/2021; Ord. n. 5196/2021), che si richiamano e si invocano tutte a sostegno della domanda del ricorrente a vedersi accolto il diritto al riconoscimento - ed in via definitiva - del pieno punteggio (**pari a 6 punti per un anno di servizio militare reso, in luogo di punti 0,60 riconosciutigli, poiché trattasi di 1 anno di servizio militare di leva come da documentazione allegata**), nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto aggiornate con il D.M. 50/2021 – oggetto di impugnazione e che dovrà essere disapplicato – oltre che nelle successive selezioni ed in ogni altra futura graduatoria e/o concorso.

Ferme le ridette Sentenze della S.C. di Cassazione e del Consiglio di Stato, anche la giurisprudenza di merito, in maniera pressoché unanime riconosce il diritto alla piena attribuzione del punteggio maturato dal personale docente e dal personale ATA (12 punti annui per i primi e 6 punti annui per i secondi), ai fini della maturazione dell'annualità di servizio e della rettifica del punteggio assegnato nelle relative graduatorie, operando una ricostruzione ed interpretazione normativa conforme a quella invocata dalla scrivente difesa.

7383/2022, ha ritenuto che il sistema generale, in cui si coordinano tra di loro l'interpretazione dell'art. 2050 del d. lgs. n. 66/2010 con l'art. 485, comma 7 del D. Lgs. 297/1994, va riconnesso al sistema scolastico e, pertanto, vale il principio di fondo secondo il quale, **il servizio di leva obbligatorio ed il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (ex art. 485 del d. lgs. n. 297/1994 cit.), come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, d. lgs. n. 66/2010), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, d. lgs. n. 66/2010), sia se espletati a seguito del conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore rispetto ai concorsi pubblici o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 d. lgs. cit.). Tale interpretazione è stata ripresa dalla recentissima Sentenza n. 266/2023, resa dalla Sez. Settima del Consiglio di Stato, la quale espressamente richiama la ridetta Sentenza n. 1720/2022 nonché l'Ordinanza della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro n. 5679/2020, confermando tutti i principi enucleati in esse (pronunce).**



Oltre alle Sentenze favorevoli - sul punto – rese da Questo On. Tribunale, tra le numerosissime si segnalano, altresì: **Corte di Appello di Campobasso del novembre 2023**; [Sentenza Tribunale di Udine n. 20/2023 del 24/01/2023](#); [Sentenza Tribunale di Tribunale di Caltanissetta n. 46/2023 del 14/02/2023](#) (la quale espressamente richiama il recente *decisum* del Consiglio di Stato n. 266/2023 ridetto); [Sentenza Tribunale di Roma n. 1903/2023 del 22/02/2023](#); [Sentenza Tribunale di Foggia n. 692/2023 del 23/02/2023](#); [Sentenza Tribunale di Palermo n. 945/2023 de 22/03/2023](#); [Sentenza del Tribunale di Roma n. 3545/2023 del 03/04/2023](#) (che si allegano), nonché, **Sentenza del Tribunale di Taranto Sez. Lav. del 3/05/2023**; **Sentenza del Tribunale di Potenza Sez. Lav. n. 259/2023 del 30/03/2023**; **Sentenza Tribunale di Roma Sez. Lav. n. 6165/2022 del 28/06/2022**; **Sentenza Tribunale di Frosinone Sez. Lav. n. 361/2022 del 20/04/2022**; **Sentenza del Tribunale di Padova n. 683/2022**; **Sentenza Tribunale di Cassino Sez. Lav. del 14/01/2022**; **Tribunale di Modena Sez. Lav. n. 425/2021**; **Tribunale di Cosenza Sez. Lav. n. 1938/2021**; **Tribunale di Novara Sez. Lav. n. 167/2021**.

Ai fini del positivo accoglimento della domanda giova, altresì, rilevare che non coglierebbe nel segno eventuale eccezione sollevata dal Ministero convenuto in altri giudizi aventi il medesimo oggetto e patrocinati dalla scrivente difesa, ossia quella relativa alla presunta violazione dell'art. 3 Cost., né della Direttiva n. 54/2006, per il trattamento deteriore che sarebbe stato riservato alle concorrenti di sesso femminile. Come ampiamente ribadito da numerose pronunce di legittimità e di merito (Si vedano **Sentenza Cass. N. 34686/2021**; **Cass. N. 35380/2021**; **Cass. N. 5679/2020** – negli stessi termini anche Consiglio di Stato, nella recentissima citata ed allegata **Sentenza n. 266/2023** nonché nella **Sentenza n. 7383/2022**; **Sentenza Tribunale Sez. Lavoro di Caltanissetta n. 46/2023** anch'essa già richiamata), le due situazioni non sono comparabili, poiché la lavoratrice di sesso femminile può



assumere incarichi di insegnamento a tempo determinato e così avanzare nelle graduatorie. La norma, dunque, mira a rimuovere un pregiudizio per il lavoratore di sesso maschile, che all'epoca della leva obbligatoria era penalizzato rispetto alle colleghe di sesso femminile in quanto non poteva svolgere l'attività di insegnamento che consentiva l'avanzamento nelle graduatorie.

L'eventuale eccezione avversaria sul punto, pertanto, andrebbe respinta con accoglimento del ricorso.

Nella fattispecie per cui è processo, in forza della documentazione depositata e richiamata in premessa, si evince che il ricorrente ha conseguito,

Graduatorie oggi contestate relativamente ai profili di Assistente Amministrativo; Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico).

Successivamente al conseguimento del ridetto diploma, ha svolto il servizio militare obbligatorio di leva dal 19 Maggio 1995 al 18 Maggio 1996, **maturando, pertanto, in forza della surrichiamata normativa, 1 anno di servizio prestato in favore dello Stato, NON in costanza di rapporto contrattuale con il Ministero, odierno resistente.**

All'atto della presentazione della domanda per l'aggiornamento delle Graduatorie di Circolo e di Istituto per la **provincia di Trapani** per il triennio 2021/2024, relativamente ai profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e di Collaboratore Scolastico, ai sensi del D.M. 50/2021, al ricorrente è stata preclusa l'opportunità di inserire lo svolgimento del ridetto servizio militare come servizio specifico e, dunque, **di beneficiare del maggior punteggio di punti 5,40 (ossia 0,50 punti/mese come da ALL. A del D.M. n. 50/2021= punti 6,00 per un anno), in luogo dei riconosciuti punti 0,60** e ciò in spregio alla normativa su invocata come interpretata dalla copiosa giurisprudenza citata.



Ne discende che alla luce dei descritti principi evincibili dall'art. 485 comma 7 del D. Lgs. 297/1994 (identico all'art. 569 co. 3 per il personale ATA), dall'art. 2050 del D. Lgs. 66/2010 e dall'art. 52 Cost., andranno disapplicate, perché illegittime, le previsioni di rango secondario del D.M. 50/2021, del Decreto n. 9256/2021 e di tutti gli atti consequenziali laddove prevedono la valutazione con l'integrale punteggio di n. 6 punti annui, nelle graduatorie di Circolo e di Istituto, quale servizio effettivo reso nella medesima qualifica del solo servizio di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge resi in costanza di rapporto di impiego, poiché, lo si ribadisce ancora una volta, il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali in quanto contrastano con la normativa primaria laddove questa stabilisce, all'art. 485 del D. Lgs. n. 297/1994, ed all'art. 569, comma 3 del medesimo D. Lgs. per il personale A.T.A., il riconoscimento del servizio di leva militare obbligatorio "valido a tutti gli effetti".

Parte ricorrente ha, pertanto, il diritto al riconoscimento del punteggio previsto dalla normativa di settore (si veda anche All. A al D.M. n. 50/2021), con attribuzione di punti 6 in luogo dei punti 0,60 riconosciutigli, per lo svolgimento del servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo di studio previsto per l'accesso alle Graduatorie di Circolo e di Istituto ed alla rettifica del minor punteggio attribuito da parte **dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia -Ambito Territoriale di Trapani**, ed in via definitiva (a valere anche per i futuri aggiornamenti della III Fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto), con rideterminazione della posizione dell'aspirante ricorrente nelle Graduatorie ridette per i profili messi a concorso.



§§§

SULLA CONDANNA ALLE SPESE DI LITE

Nell'ipotesi di accoglimento del presente ricorso si insiste affinché il Ministero resistente venga condannato a rifondere le spese di lite.

Difatti, nel caso di specie, l'orientamento di Questo Tribunale vanta numerosi precedenti con i quali ha riconosciuto il diritto del personale docente ed ATA al maggior punteggio per il servizio di leva obbligatorio o servizi sostitutivi assimilati al primo, facendo venir meno le ragioni per una eventuale compensazione delle spese di lite.

L'art. 92 c.p.c. consente la compensazione delle spese processuali in caso di soccombenza parziale oppure in presenza di gravi ed eccezionali ragioni dettate da specifiche circostanze o aspetti della decisione.

Questo, in estrema sintesi, il principio espresso anche dalla Corte di Cassazione nell'Ordinanza n. 2312 del 02/02/2021.

L'ordinanza in esame è stata pronunciata a seguito di ricorso per Cassazione presentato dalla parte vincitrice in primo grado che però non si è vista riconoscere le spese di lite, che anzi sono state compensate tra le parti, pur essendo, la controparte, totalmente soccombente.

Proponeva dunque appello avverso la decisione resa in primo grado. I giudici di seconde cure rigettavano il gravame compensando le spese anche del secondo grado.

Si evidenzia che, oltre alla totale soccombenza di una delle parti, che quindi non giustificerebbe la compensazione delle spese, non sussistevano le "gravi ed eccezionali ragioni" esplicitamente richieste dall'art. 92 c.p.c., comma 2.

La compensazione delle spese, infatti, poteva essere disposta dal giudice di merito al di fuori dell'ipotesi di soccombenza parziale, soltanto in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni", per tali da intendersi non un generico riferimento alla peculiarità della materia, ma specifiche circostanze, consentendo così di verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma.



Preme inoltre precisare che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di seconde cure nel giudizio relativo all'Ordinanza testè citata, la proposizione di più censure, comunque non accolte dal giudice di merito, non implica alcuna soccombenza reciproca.

Non determinano, in definitiva, alcun effetto sulla ripartizione delle spese che deve seguire il criterio generale della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c.

Inoltre, la Suprema Corte di Cassazione, in altra Ordinanza, la n. 4303/2020, ha statuito che la compensazione, totale o parziale, delle spese di lite può essere disposta, oltre che in caso di soccombenza reciproca, solo nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c..

Nel caso di specie, si evidenzia che in precedenti giudizi patrocinati dalla scrivente e per orientamento consolidato di Questo Tribunale vi è stata totale soccombenza del Ministero resistente con la conseguenza che non può essere invocato nemmeno il criterio ridetto della "ASSOLUTA NOVITA' DELLA QUESTIONE TRATTATA" per rendere una statuizione di compensazione delle spese di lite.

Diversamente, graverebbe su parte ricorrente, dover sostenere il costo per la tutela giudiziaria di un diritto a costui spettante e uniformemente riconosciuto da copiosa giurisprudenza del lavoro/di merito e di legittimità oltre che amministrativa e comunitaria.

Di tale avviso recentissime – già richiamate nonché prodotte – [Sentenza del Tribunale di Palermo, la n. 945/2023 del 22/03/2023](#); [la Sentenza del Tribunale di Roma, la n. 13545/2023 del 03/04/2023](#); [la Sentenza del Tribunale di Roma n. 903/2023 del 22/02/2023](#) con le quali i Giudici palermitani e romani hanno condannato il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite



– secondo i principi della soccombenza – in favore dei procuratori antistatari; alla stessa maniera la già richiamata ed allegata [Sentenza del Tribunale di Foggia, la n. 692/2023 del 23/02/2023](#); ed ancora la Sentenza richiamata ed allegata del Tribunale di [Udine, la n. 20/2023 del 24/01/2023](#); nonché [Sentenza del Tribunale di Caltanissetta, n. 46/2023 del 14/02/2023](#) con la quale il Giudice del Lavoro nisseno, pur dando atto dell'esistenza di precedenti contrari in seno alla giurisprudenza di merito, ha egualmente condannato il Ministero convenuto al pagamento delle spese di lite compensandole solo nella misura del 50%.

Per tutti i sopra esposti motivi, si insiste per l'accoglimento del ricorso con contestuale condanna, del Ministero resistente, alle spese di lite in virtù del disposto di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che, anche per celerità ed economia processuale, mancando nelle graduatorie pubblicate dall'Ufficio Scolastico per la Regione per il Veneto – Ambito Territoriale di Padova qualsiasi indicazione di residenza e gli altri dati identificativi dei soggetti in graduatoria, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. (derogando alle onerose formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nel sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di Trapani.

Infatti, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso andrà notificato a tutti i potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che si trovano in una migliore collocazione in graduatoria rispetto al ricorrente. Tuttavia, la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile in ragione dell'impossibilità di indentificare i controinteressati.

Si rileva, altresì, che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per parte ricorrente, e comunque, secondo il Consiglio di Stato 19.02.1990 n. 106 la stessa non appare comunque idonea allo scopo,



non potendosi ragionevolmente attendere un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante del Foglio degli Annunci Legali provinciali o della Gazzetta Ufficiale. A contrario, il sito istituzionale del Ministero e la sede locale è, invece, costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti. Pertanto, tale mezzo appare più idoneo ai fine che qui interessano.

Invero, “In tema di notificazioni autorizzate dal Giudice ai sensi dell’art. 151 c.p.c., le forme devono trovare corrispondenza allo scopo dell’atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio”. (cfr. Cass. Civ., Sez. VI n. 23919/2017).

Per le superiori ragioni, la scrivente difesa

FA ISTANZA

affinché l’Ill.mo Giudicante Voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso ai controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e dell’*emanando* decreto di fissazione di udienza sul sito internet istituzionale **del Ministero dell’Istruzione e del Merito e/o dell’ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale di Trapani.**

§§§

Per tutte le ragioni sopra esposte, il **Sig.** come
sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

RICORRE

ALL’ILL.MO TRIBUNALE DI TRAPANI, IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

affinché, fissata l’udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa ed assegnati i termini per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla controparte - con riserva di meglio ed ulteriormente dedurre, argomentare e produrre anche in ragione delle difese avversarie -
VOGLIA accogliere le seguenti

CONCLUSIONI



Voglia l'III.mo Tribunale di Trapani in funzione di Giudice del Lavoro adito,
in via preliminare,

AUTORIZZARE la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 151 c.p.c. ossia mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito e/o dell'ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale di Trapani;
nel merito

ACCOGLIERE il presente Ricorso per tutte le ragioni ampiamente dedotte in parte narrativa,

conseguentemente,

DISAPPLICARE l'D.M. n. 50/2021, il decreto n. 9256/2021 unitamente alle graduatorie definitive d'interesse, in quanto illegittimi per tutte le ragioni espresse nel presente ricorso;

ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente al riconoscimento in forma piena e per intero del servizio militare svolto non in costanza di nomina scolastica, come specificato (e documentato) nel presente atto, in ordine alla tipologia ed al periodo di svolgimento;

ACCERTARE E DICHIARARE il correlato diritto al riconoscimento, con effetti definitivi, del punteggio in misura pari a punti 0,50 per singolo mese come da Allegato A al D.M. n. 50/2021, e così, per un totale complessivo di 6 punti in luogo di 0,60, con obbligo, a carico dell'Amministrazione resistente, e relative articolazioni, alla rideterminazione del punteggio del ricorrente nella III Fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto, relative ai profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e di Collaboratore Scolastico, per il triennio 2021/2024 (aa.ss. 2021/2022; 2022/2023 e 2023/2024) e successivi periodi di aggiornamento, con attribuzione dell'ulteriore punteggio spettante per i profili di interesse, ossia:

Per il profilo di Assistente Amministrativo: 13,22 + 5,40 (in luogo dei punti 0,60 riconosciuti) = **18,62 punti**;

Per il profilo di Assistente Tecnico: 12,22 + 5,40 (in luogo dei punti 0,60 riconosciuti) = **17,62 punti**;



Per il profilo di Collaboratore Scolastico: 11,92 + 5,40 (in luogo dei punti 0,60 riconosciuti) = 17,32 punti;

ORDINARE al Ministero resistente di garantire la corretta attribuzione del punteggio maggiorato in favore del ricorrente in relazione ai profili di interesse delle ridette graduatorie di Circolo e di Istituto, dichiarandolo tenuto ad emettere ogni provvedimento necessario ed opportuno.

CONDANNARE parte resistente alla refusione delle spese e dei compensi professionali da distrarsi in favore dello scrivente difensore nella qualità di antistatario.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminato e che è dovuto un contributo unificato pari ad €. 259,00.

Si deposita:

01. [Domanda di inserimento in III Fascia delle Graduatorie e di Circolo e di Istituto per il triennio 2021/2024 in forza del D.M. n. 50/2021 presentata su Istanze OnLine;](#)
02. [Attestato di diploma;](#)
03. [Certificato di congedo illimitato per servizio militare prestato;](#)
04. [– 04.4 Ricevute di accettazione e consegna in formato eml della lettera di diffida e messa in mora del 30/12/2023;](#)
05. [D.M. n. 50/2021 corredato dall'Allegato A contenente la Tabella di valutazione dei titoli di servizio;](#)
06. [Attribuzione punteggio profilo Assistente Amministrativo;](#)
07. [Attribuzione di punteggio profilo Assistente Tecnico;](#)
08. [Attribuzione di punteggio profilo di Collaboratore Scolastico;](#)
09. [Contratto di assunzione in servizio profilo A.T. a.s. 2021/2022;](#)
10. [Sentenza Tribunale di Trapani – Sezione Lavoro n. 16/2023 del 18/01/2023;](#)
11. [Sentenza Consiglio di Stato n. 266/2023;](#)
12. [Sentenza Tribunale di Palermo – Sezione Lavoro n. 945/2023 del 22/03/2023;](#)



13. [Sentenza del Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro n. 692/2023 del 23/02/2023;](#)
14. [Sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro n. 1903/2023 del 22/02/2023;](#)
15. [Sentenza del Tribunale di Caltanissetta – Sezione Lavoro n. 46/2023 del 14/02/2023;](#)
16. [Sentenza del Tribunale di Udine – Sezione Lavoro n. 20/2023 del 24/01/2023;](#)
17. [Sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro n. 3545/2023 del 03/04/2023;](#)
18. [Sentenza del Tribunale di Foggia n. 1629 del 9 maggio 2023;](#)
19. [Sentenza del Tribunale di Foggia n. 2351 del 06 luglio 2023.](#)

Salvis Juribus.

Marsala, 17.01.2024

Firmato digitalmente Avv. Daniela Giovanna Romeo

